



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

Antonio Buccarelli	Presidente
Mauro Bonaretti	Consigliere
Vittoria Cerasi	Consigliere
Maura Carta	Consigliere (relatore)
Rita Gasparo	Primo Referendario
Francesco Liguori	Primo Referendario
Valeria Fusano	Primo Referendario
Adriana Caroselli	Referendario
Francesco Testi	Referendario
Iole Genua	Referendario
Alessandro Mazzullo	Referendario

nella camera di consiglio del 23 ottobre 2025, ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

sulla richiesta di parere ex art. 5, comma 3 del d.lgs. 175/2016

del comune di DALMINE (BG)

Vista la nota del comune di Dalmine (BG), pervenuta a mezzo pec in data 2 ottobre 2025, registrata al prot. C.d.c. n. 19574 del 3 ottobre 2025 e al prot. pareri TUSP n. 144/2025, con la quale è stata trasmessa la deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 25 settembre 2025 avente ad oggetto l' *"Affidamento in house providing della gestione del servizio integrato di igiene ambientale e acquisizione della partecipazione societaria in SERVIZI COMUNALI S.P.A."*;

Vista la nota del magistrato istruttore, con la quale è stata chiesta la fissazione della camera di consiglio per la trattazione collegiale della questione entro il termine di sessanta giorni previsto dall'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;

Vista l'ordinanza n. 265 del 14 ottobre 2025 con la quale il Presidente di Sezione ha disposto la trattazione nell'odierna adunanza;
Udito il relatore Maura Carta;

FATTO

1. *L'operazione societaria promossa dal Comune di Dalmine.*

Il Consiglio Comunale di Dalmine, comune di 23.729 abitanti al 31 dicembre 2024, ha sottoposto alla Sezione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, comma 3 TUSP, la delibera n. 70 del 25 settembre 2025 avente ad oggetto l'“*Affidamento in house providing della gestione del servizio integrato di igiene ambientale e acquisizione della partecipazione societaria in Servizi Comunali s.p.a.*”.

La predetta delibera riproduce uno schema espositivo (inquadramento normativo, regole dell'organizzazione del servizio pubblico di igiene urbana, etc.) analogo a quello riportato in altre delibere consiliari esaminate dal Collegio nel corso del 2025, aventi tutte ad oggetto l'acquisto di azioni della società Servizi Comunali S.p.A. e l'affidamento *in house* alla suddetta società della gestione del servizio di igiene ambientale (cfr. tra le ultime, delibere n. 290/2025/PASP e n. 291/2025/PASP).

Nel Comune di Dalmine il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani è attualmente affidato tramite procedura ad evidenza pubblica all'Impresa Sangalli Giancarlo & C. S.r.l., con scadenza al 31 dicembre 2025.

In tempo utile il Comune ha dato avvio all'istruttoria per l'individuazione della modalità di affidamento del servizio, in coerenza con quanto previsto dall'art. 42, comma 1, lett. e) del D. Lgs. 267/2000, che attribuisce al Consiglio Comunale competenza in merito all'organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione.

La verifica, condotta da un dirigente dell'Ente con il supporto del Servizio Tutela Ambientale e Territoriale e di una società esterna a tal fine incaricata, è stata trasfusa nella Relazione tecnica redatta ai sensi degli artt. 14 e 17, comma 2, del D.Lgs. n. 201/2022 (Allegato A) approvata, per quanto di competenza, con deliberazione di Giunta Comunale n. 114 del 1° settembre 2025.

La prima parte della Relazione conclude per la preferenza del modello gestorio dell'*in house providing* rispetto alle altre forme di gestioni previste dall'ordinamento; la seconda parte della Relazione, si sofferma sull'esame della proposta e dell'offerta formulata da Servizi Comunali S.p.A.

Il Consiglio comunale con la deliberazione n. 70 del 25 settembre 2025, oggetto del presente parere, richiamata questa attività istruttoria si è così pronunciata:

- “ 1. approva la relazione tecnica, con i relativi allegati – incluso il piano economico finanziario asseverato - redatta dal Dirigente della Direzione 2, con il supporto del Servizio Tutela Ambientale e Territoriale e della società incaricata Utiliteam CO. S.r.l., riguardante gli esiti della valutazione effettuata ai sensi dell’art. 14 e dell’art. 17 del D.Lgs. n. 201/2022, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato A);*
- 2. approva l’allegato Statuto della Società “Servizi Comunali S.p.A.” con sede in Sarnico, Via Suardo n. 14/A, iscritta presso il Registro delle Imprese di Bergamo al n.303200 R.E.A., codice fiscale 02546290160 (Allegato B);*
- 3. approva la partecipazione dell’amministrazione comunale alla Servizi Comunali S.p.A. mediante l’acquisto di n. 10 (dieci) quote/azioni al valore di euro 267,61 (duecentosessantasette/61) cadauna per un totale di euro 2.676,10 (duemilaseicentotrentasei/10);*
- 4. approva lo schema di “Contratto di servizio” indicante le modalità di gestione, di controllo da parte dell’Amministrazione comunale e i costi di espletamento del servizio, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale (Allegato C);*
- 5. affida, successivamente alla iscrizione del Comune nel libro soci, alla Società Servizi Comunali S.p.A. di Sarnico (BG), per anni 10 (dieci) dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2035, secondo la modalità dell’“in house providing” i servizi di igiene ambientale alle condizioni indicate nella proposta di disciplinare di servizio, dando mandato alla Giunta Comunale di concordare con la Società gli aspetti operativi di dettaglio ...”:*

L’Ente ha trasmesso la delibera consiliare n. 70/2025, unitamente alla Relazione tecnica ex articoli 14 e 17 del D.Lgs. n. 201/2022, al Piano Economico Finanziario, allo Statuto della Società Servizi Comunali S.p.A., alla nota del Direttore Generale di Servizi Comunali S.p.A. sulla determinazione del valore delle azioni con allegato schema del contratto di servizio. È stato, inoltre, trasmesso il parere del Collegio dei Revisori (riferita alla proposta consiliare n. 85/2025 numerata, all’esito della discussione, n. 70/2025).

La visura camerale effettuata dalla Sezione alla data odierna ha confermato che il Comune di Dalmine non è socio della predetta società.

DIRITTO

2. L’art. 5 del TUSP e il controllo della Corte dei Conti.

L’art. 5, comma 3 del d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 (di seguito anche “TUSP”), come modificato dall’art. 11 della legge 5 agosto 2022, n. 118, prevede che le Amministrazioni trasmettano alla Corte dei conti, oltreché all’Autorità garante

della concorrenza e del mercato, le deliberazioni aventi ad oggetto la costituzione di una società o l'acquisizione di una partecipazione societaria, diretta o indiretta per la compiuta analisi di tale funzione si rimanda a Corte dei conti, n. 16/SSRRCO/2022/QMIG e n. 19/SSRRCO/QMIG/2022; SRC Lombardia Sezione Lombardia n. 161 e n. 194 del 2022 e, tra le più recenti, n. 105/2025/PASP).

I parametri del controllo affidato alla Corte dei conti, elencati dal legislatore, consistono nella verifica della conformità dell'atto deliberativo a quanto disposto dagli artt. 3, 4, 5, 7 e 8 TUSP.

Così sinteticamente richiamato il quadro normativo di riferimento si procede all'esame dell'atto deliberativo trasmesso dal Comune di Dalmine.

a) Il vincolo tipologico (artt. 3, 5 e 7 TUSP).

La delibera in esame, preordinata all'acquisto di azioni di una società a totale partecipazione pubblica già esistente, è conforme al dettato normativo.

b) Il vincolo finalistico previsto dall'art. 4 del TUSP.

Le partecipazioni (dirette e indirette) in organismi societari da parte degli enti pubblici sono assoggettate, secondo quanto previsto dall'art. 4 del TUSP a un doppio vincolo:

- di scopo, consistente nello svolgimento di attività di produzione di beni e servizi *"strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali"* (c.d. principio della funzionalizzazione);

- di attività, dovendo la società svolgere una delle attività prescritte.

Il contesto giuridico richiamato dalla Relazione ex artt. 14 e 17 del D.lgs. 201/2022, parte integrante della delibera n. 70 del 2025, richiama la normativa nazionale (in particolare la lettera a) del comma 2 dell'art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016, l'art. 200 del D.lgs. 152/2006 e l'art. 3-bis del D.L. 13.8.2011, n. 138, e s.m.i) e regionale, con un focus su quanto disposto dalla L.R. Lombardia n. 26/2003 che attribuisce ai Comuni la funzione di organizzazione e affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani, senza disporre, per ora, un'organizzazione per Ambiti territoriali ottimali come invece prefigurato dal citato art. 200, D.Lgs. 152/2006 (T.U. dell'ambiente).

La Relazione si sofferma altresì sulla giurisprudenza che qualifica il servizio di igiene urbana, trasporto e smaltimento quale *"servizio pubblico locale di rilevanza economica, in quanto reso direttamente al singolo cittadino, con pagamento da parte dell'utente di una tariffa, obbligatoria per legge, di importo tale da coprire interamente il*

costo del servizio..." (SRC Lombardia, n. 363/2013/PAR e n. 20/2014/PAR - Consiglio di Stato, Sez. V, 3.5.2012 n. 2537).

L'analitica disamina contenuta nella delibera e nella Relazione allegata, in una con la dimostrazione della coerenza della partecipazione da acquisire con le proprie finalità istituzionali, ancorata alle specifiche valutazioni all'art. 4 T.U.S.P., che vieta la costituzione di società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi che non siano strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, induce il Collegio a ritenere assolto l'onere motivazionale.

c) *Verifica dei requisiti previsti dall'art. 5, commi 1 e 2, TUSP, alla luce dei principi enunciati dalle Sezioni Riunite nn. 16 e 19 del 2022.*

Il Collegio deve verificare la convenienza economica e la sostenibilità finanziaria dell'operazione e l'adeguatezza della motivazione.

A tal fine l'atto deliberativo di costituzione societaria o di acquisizione di partecipazioni deve essere supportato da un approfondito business plan o da forme analoghe di analisi di fattibilità dell'attività di impresa che si intende avviare o proseguire, come sottolineato dalle SS.RR. nn. 16 e 19 del 2022.

Nel caso in esame tale verifica risulta effettuata.

La società della quale l'Ente ha deliberato l'acquisto della partecipazione - Servizi Comunali S.p.A. - è a capitale interamente pubblico.

La Relazione contiene, nella prima parte, ai sensi di quanto previsto dall'art.14, comma 2, del D.Lgs. n. 201/2022, una disamina puntuale dei diversi modelli gestori ed una loro comparazione, anche mediante la metodologia basata sul sistema S.W.O.T., che consente l'individuazione dei punti di forza e di debolezza, delle opportunità e delle minacce che caratterizzano ciascuna modalità gestionale, sistema validato e ritenuto utile tanto dalla giurisprudenza amministrativa quanto da quella contabile; l'elaborato si sofferma diffusamente sull'analisi del mercato di riferimento, effettua una comparazione dei modelli gestori anche sulla base degli indicatori di qualità del servizio ed espone un'analisi economica e finanziaria della scelta (così a pg. 3 della delibera in esame).

Gli esiti della valutazione e dell'istruttoria condotta nella prima parte della Relazione, ai sensi dell'art 14, comma 3, del D.Lgs. n. 201/2022, si traducono nella preferenza del modello gestorio del *in house providing* rispetto alle altre forme di gestioni previste dall'ordinamento.

La seconda parte della Relazione è diretta ad illustrare le ragioni per le quali l'affidamento *in house* a Servizi Comunali è la soluzione preferibile per il servizio di igiene urbana nel Comune di Dalmine.

A tale conclusione si perviene sulla base di un esame dei risultati conseguiti nelle gestioni in essere da parte delle predetta società, delle informazioni sugli affidamenti del servizio in altri comuni, dei dati sull'andamento previsionale dei costi di gestione e di investimento, della previsione annuale dei proventi da tariffa, dell'assetto economico-patrimoniale, della disponibilità di personale e di mezzi propri, del capitale proprio investito, dell'ammontare dell'indebitamento e del piano degli investimenti (l'analisi è corposa, riportata in oltre 560 pgg. comprensive delle visure, tabelle e schemi di contratto).

Un ulteriore elemento di valutazione è correlato alla gestione e smaltimento dei rifiuti ed alla normativa in vigore in Lombardia che non prevede la possibilità di attivare nuovi termovalorizzatori, sancendo di fatto il monopolio degli impianti esistenti. Sul punto la Relazione dichiara che Servizi Comunali ha deciso di utilizzare gli utili di gestione per realizzare un impianto per il trattamento delle frazioni di rifiuto non soggette a tale limitazione (pg. 11 e ss. della citata Relazione).

L'analisi sulla proposta di gestione prende avvio dalla descrizione delle caratteristiche del servizio di igiene urbana nel contesto provinciale a Bergamo e Brescia, dei dati consuntivi di produzione dell'anno 2024 e del preventivo per il 2025.

La Relazione espone la situazione del mercato e gli esiti delle gare ad evidenza pubblica espletate nel contesto provinciale.

La comparazione è condensata in diverse tabelle che illustrano i quantitativi ed i costi derivanti dai piani economico finanziari approvati dai Comuni riscontrate dal Catasto Rifiuti di ISPRA.

Alle pgg. 45 e ss. della ridetta Relazione sono esposti i dati provenienti dalle gestioni non *in house* nelle province di Bergamo e Brescia (Cluster B) che, pur presentando una produzione pro-capite media per l'anno 2023 superiore al target regionale, raggiungono una *performance* media inferiore rispetto al Cluster A (gestione *in house*), riscontrando un quantitativo pari a 377,03 kg/ab/anno, che trova conferma anche nelle singole annualità del quinquennio precedente (2019-2023).

Sono stati analizzati, come sopra rilevato, i diversi modelli gestori mediante individuazione degli elementi certi e possibili, secondo la "*metodologia S.W.O.T.*",

concernente i profili “*Strength (punti di forza)*”, “*Weakness (punti di debolezza)*”, “*Opportunities (opportunità)*”, “*Threat (minacce)*”, criteri validati, come sopra evidenziato, dalla giurisprudenza contabile e amministrativa (SRC Lombardia n. 161/2022/PAR, Cons. Stato, sez. V, n. 1596/2021 e TAR Lazio, sez. II bis, n. 5432/2024).

Descritte le caratteristiche del servizio sono stati esaminati i costi del servizio secondo i criteri indicati da ARERA, le tipologie delle utenze da servire (domestiche e non domestiche), i dati consuntivi di produzione dei rifiuti nelle province di Bergamo e Brescia del 2022, i servizi base da affidare i servizi opzionali, gli smaltimenti, i trattamenti e il recupero dei rifiuti determinati, per quanto riguarda il Comune di Dalmine, con riferimento ai dati forniti dall’attuale gestore a consuntivo 2024.

La Relazione conclude nel senso che la modalità di gestione *in house providing* offre maggiori opportunità e punti di forza e pochi punti di debolezza.

In forza di tali considerazioni l’Ente ha richiesto un’offerta a Servizi Comunali e alle pagg. 98 e ss. sono illustrate le ragioni che, a giudizio dell’Ente, supportano tale scelta.

Sotto il profilo della sostenibilità finanziaria soggettiva, la delibera consiliare n. 70/2025 indica un esborso contenuto, in quanto la partecipazione dell’Amministrazione comunale nella Servizi Comunali S.p.A. avverrà mediante l’acquisto di n. 10 quote/azioni al valore di euro 267,61 (duecentosessantasette/61) cadauna per un totale di euro 2.676,10 (duemilaseicentosettantasei/10).

La scelta di acquisire una partecipazione in Servizi Comunali S.p.A. per poi procedere all’affidamento in house del servizio è sostenuta da molteplici considerazioni sinteticamente richiamate nella delibera.

A pag. 100 della Relazione, seconda parte, si afferma che l’offerta fornita da Servizi Comunali S.p.A. è stata esaminata sulla base di un confronto tra le risultanze del fabbisogno standard, elaborato secondo il prospetto GEROPA- Gestione entrate e riscossioni enti locali e la proposta economica fornita dalla Società per l’anno 2025. L’offerta è stata redatta secondo modalità, frequenze e quantitativi propri del Comune di Dalmine nell’annualità 2024 e del corrispettivo versato all’appaltatore pari ad €/anno €/anno 1.770.755,00.

Viene altresì precisato che tra il Comune di Dalmine e l’attuale gestore, Impresa Sangalli Giancarlo & C. S.r.l., è in corso una controversia contrattuale che trae origine dalla gara per l’affidamento del servizio di igiene urbana bandita nel 2018.

Tale gara è stata oggetto di immediata contestazione da parte dell'Impresa Sangalli davanti ai giudici amministrativi ed il relativo giudizio si è definito con sentenza del Consiglio di Stato n. 1212/2020, favorevole al Comune.

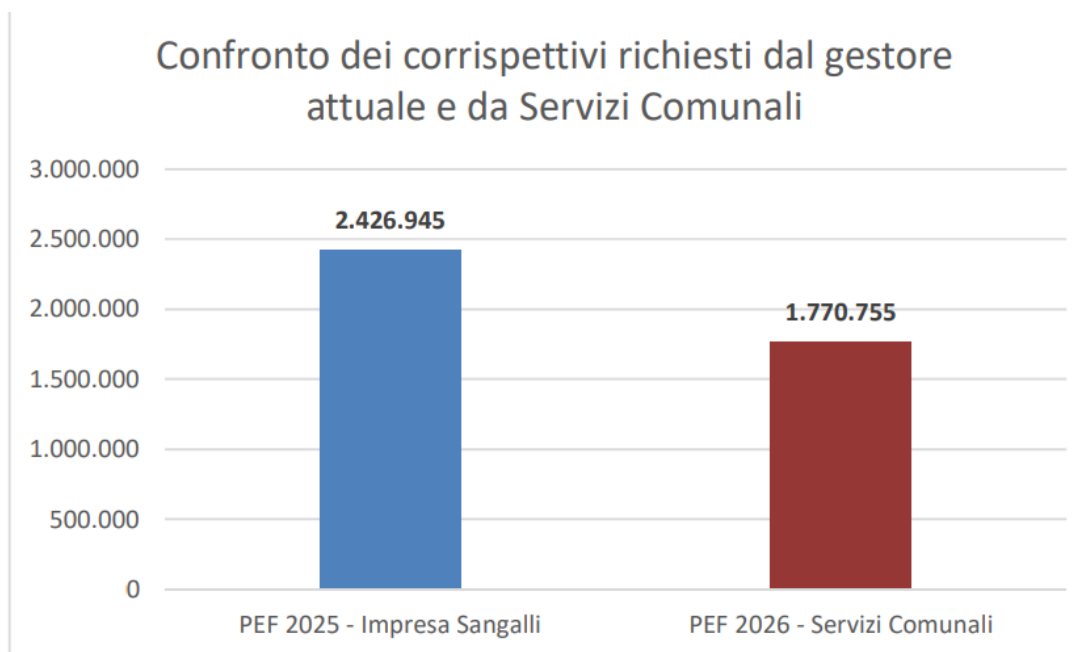
È poi intervenuto ulteriore contenzioso, relativo alla revisione dei prezzi, anch'esso definito con decisione favorevole al Comune (Cons. Stato, n. 9426/2022 del 31.10.2022).

Successivamente, l'Impresa Sangalli ha impugnato i PEF 2023, 2024 e 2025 e le conseguenti tariffe TARI 2025. Il relativo contenzioso è tuttora pendente.

Su tale sfondo, la Relazione segnala l'adeguamento del corrispettivo contrattuale, richiesto dall'attuale gestore, considerato dallo stesso necessario per garantire l'equilibrio economico-finanziario.

In particolare, la società ha richiesto l'allineamento del corrispettivo annuo al valore risultante dal PEF Grezzo 2025, pari a euro 2.426.945,00.

In disparte questi rapporti con l'appaltatore, la valutazione circa la convenienza economica dell'affidamento del servizio in favore di Servizi Comunali trova riscontro nel confronto con il canone da questa proposto per la gestione del servizio rispetto ai costi rinvenienti dalla gestione in corso.



Per quanto riguarda l'importo del canone contrattuale indicato da Servizi Comunali per i servizi di raccolta e degli smaltimenti, dedotti gli accrediti per la vendita del materiale differenziato, per l'anno 2026 risulta pari ad euro 1.770.755, oltre iva.

Tale importo trova corrispondenza con quanto stabilito nell'art. 6 del contratto di servizio nonché nel PEFA predisposto per l'intero periodo dell'affidamento contrattuale e deve trovare adeguata copertura nel Piano Economico Finanziario da approvare in conformità con il metodo tariffario MTR-3.

Di seguito si riporta un estratto del PEFA come predisposto dal gestore Servizi Comunali.

RICAVI espressi in Unità EURO	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Ricavi da canoni di servizi	1.715.730	1.732.887	1.750.216	1.767.718	1.785.395	1.803.249	1.821.282	1.839.495	1.857.890	1.876.469
Riaddebiti costi per smaltimenti	379.058	386.639	394.372	402.259	410.305	418.511	426.881	435.418	444.127	453.009
Accredito ricavi vendita materiale differenziato	-324.033	-324.033	-324.033	-324.033	-324.033	-324.033	-324.033	-324.033	-324.033	-324.033
TOTALE	1.770.755	1.795.493	1.820.555	1.845.944	1.871.667	1.897.727	1.924.129	1.950.880	1.977.983	2.005.445

A pg. 107 della Relazione si dichiara che i ricavi da canoni di servizio sono stati determinati analiticamente sulla base dei corrispettivi contrattuali definiti nel prospetto delle condizioni economiche allegato al CdS.

I ricavi derivanti dalla vendita dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata sono stati stimati tenendo conto dell'andamento storico delle quotazioni e delle attuali dinamiche di mercato.

A pg. 108 della Relazione viene effettuata la comparazione tra il costo proposto da Impresa Sangalli pari ad € 2.426.945 e l'offerta fornita da Servizi Comunali S.p.A. e si dichiara che quest'ultima risulta decisamente vantaggiosa rispetto alle condizioni economiche attualmente applicate dall'attuale gestore, in quanto potrà registrare per il 2026 un risparmio annuo per il Comune di Dalmine pari ad € 656.190,00.

A pg. 108 della predetta Relazione si dichiara che l'offerta in esame attesta un costo pro-capite, pari €/ab.anno 74,97, a cui si possono sommare 6,8 €/ab.anno per i costi di trattamento del RUR a REA Dalmine S.p.A., sostenuti direttamente dal Comune, per un totale di 81,77 €/ab. anno (importo inferiore allo specifico dato analizzato al punto 3.6 della Relazione e che attiene al costo pro-capite medio in comuni aventi un numero di abitanti sopra i 5000 abitanti).

La relazione esamina la ragione del mancato ricorso al mercato sulla base di una indagine che rivela la presenza di pochissime imprese territorialmente ben definite e tra loro indipendenti con la conseguenza di una ristretta e limitata partecipazione alle procedure di gara e con gran parte delle aggiudicazioni a favore del medesimo gruppo societario e i vantaggi legati al modello gestorio *in-house* per le maggiori garanzie in termini economici e la flessibilità del servizio.

L'analisi condotta sui previsti flussi nel decennio di affidamento a Servizi Comunali e sugli altri elementi considerati ai fini dell'esame della sostenibilità finanziaria oggettiva, dimostrano una verifica approfondita.

La delibera in esame rileva, a pag. 4, che lo statuto della Società garantisce all'Ente locale affidante un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e sintetizza i requisiti per la gestione internalizzata.

Infine, come rilevato dalla deliberazione di revisione straordinaria delle partecipate, non detiene partecipazioni in società che svolgono per conto dell'Ente attività analoghe o simili a quelle svolte dalla Servizi Comunali S.p.A.

Alla luce di tali elementi la Sezione prende atto dell'istruttoria condotta dall'Ente e dell'assolvimento dei prescritti oneri motivazionali.

d) Verifica dei requisiti prescritti dall' art. 5, comma 2, e dell'art. 7 del TUSP.

La deliberazione n. 70/2025 risulta conforme all'art, 7, comma 1, lett. c) del TUSP, poiché adottata con deliberazione del Consiglio comunale, corredata del parere del Collegio dei Revisori reso con il verbale n. 14 del 18 settembre 2025 .

e) Compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità.

Il Comune sulla scorta dei dati elaborati dal Responsabile dell'UT nella Relazione ex art. 14 D.lgs. 201/2022 ha esaminato l'offerta di Servizi Comunali S.p.A., risultata la società *in house* maggiormente performante.

Come osservato *sub c)*, nell'atto deliberativo in esame e nei relativi allegati si rinviene un raffronto tra le varie possibili forme di gestione. A tal riguardo si vedano l'analisi "S.W.O.T.", l'elencazione dei risparmi annui previsti, gli elementi migliorativi della qualità del servizio legati alla tariffazione puntuale, che consente di introdurre una tariffa calcolata in parte in base alla reale produzione di rifiuto indifferenziato conferito dall'utente, mediante il conteggio degli svuotamenti dei contenitori del secco non riciclabile dotati di transponder; sono stati illustrati gli obiettivi di miglioramento del servizio e della qualità, la comparazione economica dei costi storici con i dati medi regionali e provinciali e i costi storici con i dati medi provinciali di dettaglio, oltre che con l'analisi delle possibili criticità derivanti dal ricorso al mercato.

La Sezione prende quindi atto dell'adempimento degli oneri motivazionali richiesti anche sotto questo specifico profilo.

f) Compatibilità con le norme dei trattati europei.

La Relazione a pag. 26 rileva come "la qualificazione di un servizio pubblico come servizio pubblico locale con rilevanza economica, corrispondente alla qualificazione di servizio di interesse economico generale (cd. SIEG) determina per lo stesso la

sottoposizione alla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, codificata dall'Unione Europea... tale Pacchetto (cd. Pacchetto SIEG) prevede che, ove siano previste forme di contribuzione pubblica per i gestori di servizi, il valore complessivo di tale contribuzione sia commisurato agli obblighi di servizio pubblico che l'impresa è chiamata a gestire e ai relativi costi, sulla scorta di quanto definito dalla Corte di Giustizia europea nella sentenza Altmark...".

Sul punto la motivazione risulta sufficiente.

g) Adempimento dell'onere di sottoposizione dell'atto deliberativo a forme di consultazione pubblica.

La delibera dà atto della consultazione pubblica nel periodo 2 settembre 2025-18 settembre 2025, prima della sua adozione, in conformità a quanto previsto dall'art. 5 comma 2, del TUSP ma non precisa se siano state o meno presentate osservazioni. Ai fini che qui rilevano l'adempimento prescritto dall'art. 5, comma 2 del TUSP.

In conclusione, ferme restando le considerazioni sopra riportate, con riserva di ogni altra valutazione nell'esercizio delle funzioni di controllo di cui all'art. 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, dell'art. 148 bis, comma 2, del d. lgs 18 agosto 2000 n. 267 e dell'art. 20 dello stesso TUSP,

P.Q.M.

la Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia, esprime *parere positivo* sulla deliberazione consiliare n. 70 del 25 settembre 2025 del Comune di Dalmine (BG), ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4, del d. lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i.

DISPONE

a cura della Segreteria, la trasmissione a mezzo pec della presente deliberazione al Sindaco perché ne informi l'assemblea.

Il Comune di Dalmine è tenuto a pubblicare la presente deliberazione, entro cinque giorni dalla ricezione, sul proprio sito internet istituzionale ai sensi dell'art. 5, comma 4, d.lgs. n. 175 del 2016.

Così deliberato nella camera di consiglio del 23 ottobre 2025.

il Relatore
(Maura Carta)

il Presidente
(Antonio Buccarelli)

Depositata in Segreteria il

24 ottobre 2025

Il funzionario preposto
(Susanna De Bernardis)